

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	--	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI
A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2026)**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

Indice delle pronunce

- 1. Corte costituzionale, ordinanza 30 aprile 2026, n. 67**
- 2. Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2026, n. 70.....**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: Il vizio secondo il rimettente: violazione dell'art. 3 Cost.
 3. L'esame nel merito: L'intervento del ricorrente del giudizio, dell'ATER di Pordenone e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
 4. L'esame nel merito: La decisione della Corte: esame preliminare delle eccezioni di rito 9
 5. L'esame nel merito: La decisione della Corte.....
- 3. Corte costituzionale, sentenza 19 maggio 2026, n. 83.....**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: Il vizio secondo il rimettente: violazione dell'art. 3 Cost. in combinato disposto degli artt. 5, 114 e 97 Cost. e violazione dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta
 3. L'esame nel merito: La difesa regionale.....
 4. L'esame nel merito: La decisione della Corte.....
- 4. Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2026, n. 86.....**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: I profili di illegittimità della normativa regionale.....
- 5. Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 2026, n. 88.....**
 - Esame della pronuncia
 1. I provvedimenti oggetto di impugnazione
 2. L'esame nel merito: La questione contestata dalla Regione
 3. L'esame nel merito: La difesa statale
 4. L'esame nel merito: L'intervento della Società agricola EF Agri
 5. L'esame nel merito: Le memorie integrative della Regione
 6. L'esame nel merito: La decisione della Corte.....
- 6. Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 93.....**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: La norma regionale rispetta la disciplina statale in materia di proroga delle graduatorie concorsuali
 3. L'esame nel merito: La norma regionale non invade la sfera riservata allo Stato nella materia dell'ordinamento civile

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

1. Corte costituzionale, ordinanza 30 aprile 2026, n. 67

MATERIA	Giustizia amministrativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
OGGETTO	Art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano)
RIMETTENTE	Consiglio di Stato
RESISTENTE	Regione Trentino-Alto Adige
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara ammissibile l'intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano; 2) autorizza l'interveniente a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del presente giudizio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2026, n. 70

MATERIA	Edilizia residenziale pubblica
OGGETTO	Art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)
RIMETTENTE	Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, limitatamente alle parole «per l'azione di cui all'articolo 16,».

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per essere assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, «l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti».

2. L'ESAME NEL MERITO: IL VIZIO SECONDO IL RIMETTENTE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.

Il giudice rimettente, preliminarmente, ha illustrato di esser stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una persona – residente in Italia dal 1990, in Friuli-Venezia Giulia dal marzo 1996 al febbraio 2012 e poi dal luglio 2020 – che ha impugnato il

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

provvedimento dell'11 ottobre 2023 con il quale l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Pordenone ha respinto la sua domanda di ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), in quanto non residente nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data della domanda: requisito, questo, previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione in attuazione della disposizione censurata.

Il giudice a quo, dopo aver respinto le eccezioni in rito dell'ATER di Pordenone e ritenuto non fondati tre dei quattro motivi di ricorso ha ritenuto, in relazione al quarto, con cui il ricorrente prospettava una lettura costituzionalmente orientata della disciplina applicabile che tenesse conto della sentenza n. 44 del 2020 della Corte costituzionale, che la relativa decisione non potesse prescindere dall'incidente di legittimità costituzionale.

Secondo il giudice rimettente, che ha citato anche un ampio stralcio della sentenza n. 44 del 2020 della Corte costituzionale, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto il requisito della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, sarebbe del tutto non correlato con la funzione propria dell'edilizia sociale, che è quella di assicurare il concreto il soddisfacimento del diritto all'abitazione.

il giudice a quo sostiene la non manifesta infondatezza della questione, posto che la previsione di un tale requisito determinerebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nella medesima condizione di fragilità. Inoltre, tradirebbe il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

In punto di rilevanza, invece, il giudice a quo osserva che il provvedimento di diniego dell'Ater si fonda esclusivamente sull'assenza del requisito censurato, sicché «in permanenza della norma stessa, il provvedimento gravato risulterebbe esente dai vizi dedotti».

3. L'ESAME NEL MERITO: L'INTERVENTO DEL RICORRENTE DEL GIUDIZIO, DELL'ATER DI PORDENONE E DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il ricorrente dinanzi al TAR si è costituito in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. In particolare, la difesa della parte privata osserva che, se l'edilizia residenziale pubblica è volta a consentire a persone in situazioni economiche disagiate di accedere al bene casa a condizioni agevolate, non vi è alcuna correlazione tra questa finalità e la pregressa e protratta residenza nel territorio regionale, la quale anzi nega l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente.

Si è altresì costituita in giudizio l'ATER di Pordenone, chiedendo la declaratoria d'inaammissibilità, improcedibilità o non fondatezza delle questioni sollevate, per le ragioni esposte con separata e successiva memoria.

È, poi, intervenuta in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che venisse dichiarata l'inaammissibilità o la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

La difesa regionale premette che la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 è stata adottata nell'esercizio delle competenze concorrenti in materia di edilizia popolare (art. 5, numero 18, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia») e di urbanistica (art. 4, numero 12, del medesimo statuto), sicché per tutte le azioni devono essere adottati dei regolamenti attuativi che prevedano, tra gli altri aspetti, i requisiti dei beneficiari, in linea con quelli minimi previsti dalla disposizione censurata.

La Regione ha quindi precisato che nel caso di specie la disciplina primaria è stata attuata con il regolamento di cui al d.Pres.reg. Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 2016, modificato nel corso degli anni e, soprattutto, non allineato al contenuto della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, che ha abbassato a due gli anni di residenza necessari per ottenere alloggi ERP, per cui «le previsioni regolamentari contenute nell'art. 4 del D.P. Reg. (cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti) devono considerarsi tacitamente abrogate per incompatibilità con la fonte normativa primaria».

Ciò premesso, la difesa regionale rileva che il ricorrente nel giudizio a quo avrebbe soltanto prospettato una lettura costituzionalmente orientata della disciplina applicabile, senza lamentarne l'illegittimità costituzionale, sicché l'ordinanza di rimessione sarebbe carente in termini di rilevanza della questione. Il giudice rimettente, infatti, sarebbe caduto in contraddizione, dapprima ritenendo che il ricorrente possedesse i requisiti per accedere agli alloggi ERP, per poi contestare la legittimità costituzionale del requisito della residenza quinquennale, invero mai oggetto di censura.

Il TAR rimettente avrebbe poi «omesso di considerare se il provvedimento impugnato fosse conforme al bando, se il bando fosse conforme al regolamento vigente *ratione temporis* e se la fonte secondaria fosse a sua volta conforme alla norma primaria parimenti vigente *ratione temporis*». Così facendo, il giudice rimettente avrebbe assunto a parametro di legittimità del provvedimento impugnato la sola disposizione normativa primaria, con la conseguenza che non si è avveduto «della mancata espressa impugnazione in giudizio delle disposizioni regolamentari presupposte» e non si è interrogato «circa la sussistenza o meno di un potere di disapplicare d'ufficio tali disposizioni secondarie». Nel giudizio a quo, infatti, la disposizione censurata non sarebbe stata evocata tra i motivi di impugnazione, sicché «il giudizio amministrativo potrà essere definito indipendentemente da quella», in quanto le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate d'ufficio sempre che esse siano strumentali «alla positiva definizione delle censure concretamente svolte in ricorso» (è citato Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 25 agosto 2009, n. 5058). Verrebbe a mancare, pertanto, «l'esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale».

Le questioni sarebbero inammissibili anche per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza. La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nell'escludere una motivazione per *relationem*, dovendo l'ordinanza di rimessione essere autosufficiente e, quindi, dovendo il giudice a quo fare propri i motivi della non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

manifesta infondatezza. Nel caso di specie, il TAR rimettente, invece, si sarebbe limitato a fare rinvio ad alcuni precedenti della Corte costituzionale.

Nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate.

La difesa regionale rileva che con la sentenza n. 222 del 2013 la Corte avrebbe ritenuto esente da censure di legittimità costituzionale la previgente normativa regionale (art. 18 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 marzo 2003, n. 6), la quale prevedeva il requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi. In tal modo, sarebbe stata ritenuta condivisibile la ratio sottesa a detta normativa, consistente nella «volontà di impedire che soggetti non sufficientemente legati al territorio risultati assegnatari possano successivamente spostare la propria residenza anagrafica e comportare una eccessiva rotazione tra gli assegnatari, facendo venire meno l'efficienza dell'azione amministrativa nel procedimento di assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, caratterizzato peraltro da un'istruttoria alquanto complessa». È proprio sulla base di quest'orientamento che il legislatore regionale, nell'approvare la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, avrebbe riproposto il medesimo requisito della residenza biennale.

*

In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente nel giudizio a quo ha depositato memoria con la quale, dopo aver replicato alle difese della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha insistito per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.

Una volta rammentato che le disposizioni regolamentari non possono essere oggetto del sindacato di costituzionalità e che quindi non può esserlo il regolamento regionale di cui al d.Pres.reg. Friuli-Venezia Giulia n. 208 del 2016, peraltro meramente attuativo della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, la difesa della parte privata osserva, altresì, che l'abrogazione implicita della normativa censurata e dello stesso regolamento non possono avere incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale, poiché gli atti impugnati dinanzi al TAR rimettente sono tutti stati adottati sulla base della previgente disciplina.

Il ricorrente rileva, inoltre, di avere eccepito nel giudizio a quo «l'erroneità del requisito della residenza anagrafico così come previsto dall'art. 4 D.P. Reg. 208/2016», tanto è vero che ha chiesto al TAR di interpretare la normativa regionale in senso costituzionalmente orientato, sulla base dei principi affermati dalla Corte: è proprio in ragione della ritenuta impossibilità di interpretazione adeguatrice che il giudice amministrativo ha poi ritenuto di sollevare d'ufficio le questioni di legittimità costituzionale.

La difesa del ricorrente reputa non fondati anche gli ulteriori argomenti addotti dalla Regione a sostegno dell'inammissibilità delle questioni.

Il TAR, innanzitutto, avrebbe correttamente motivato in punto di rilevanza, osservando che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale comporterebbe «l'accoglimento della domanda di alloggio pubblico da parte del ricorrente».

Il giudice amministrativo non sarebbe neppure incorso in alcun salto logico od omissione di esame degli atti amministrativi e normativi presupposti, sia perché il regolamento sarebbe stato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, sia, soprattutto, perché l'ATER avrebbe individuato nella disposizione censurata quella

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

fondante la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, sicché «doverosamente» il TAR ha sollevato le odierne questioni, non potendosi limitare a disapplicare il regolamento in presenza della identica normativa primaria.

Ha depositato memoria anche l'ATER di Pordenone, facendo proprie le motivazioni già esposte dalla difesa della Regione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della domanda. In particolare, si ribadisce che il secondo cui il giudice a quo avrebbe dovuto motivare in ordine alla persistenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2024 e che, comunque, avrebbe fatto soltanto un richiamo ai principi di diritto che la Corte costituzionale ha enunciato in casi analoghi senza soffermarsi sulle peculiarità della disposizione censurata, che a differenza degli altri casi prevede che il periodo di residenza protratta può «anche essere discontinuo, purché sia stato maturato all'interno di un periodo più ampio, pari a otto anni».

Nel merito, la difesa dell'ATER osserva che il diritto all'abitazione è finanziariamente condizionato e che, pertanto, spetterebbe al legislatore operare «il necessario bilanciamento tra il costo economico delle prestazioni, la sostenibilità del sistema e l'ampiezza del bacino dei potenziali beneficiari, individuando criteri selettivi coerenti con i principi di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale». La disposizione censurata sarebbe espressione di questa discrezionalità e l'eliminazione del requisito della residenza protratta aprirebbe il servizio «a domande meramente opportunistiche provenienti da soggetti che non hanno alcun legame con il territorio».

Ha depositato memoria, infine, anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, insistendo per l'inammissibilità o la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e precisando che il ricorrente non ha espressamente contestato il requisito della residenza protratta, ma al contrario ha sostenuto di possederlo alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina regionale, che conteggiasse anche i «diversi segmenti temporali trascorsi in precedenza». Il TAR, pertanto, sarebbe incorso in errore o comunque in contraddizione nel ritenere che il ricorrente avesse contestato le norme primarie e secondarie che prevedono detto requisito, avendone invece chiesto «una diversa applicazione [...] al suo particolare caso». Il che renderebbe la motivazione sulla rilevanza palesemente erronea e contraddittoria.

Inoltre, la difesa regionale ritiene che il giudice a quo non si è avveduto o comunque non ha dato atto delle fasi dell'istruttoria che hanno preceduto il diniego, omettendo di motivare in relazione al punteggio – indicatore dello stato di bisogno – che il ricorrente avrebbe ottenuto sulla base della propria situazione personale, familiare e reddituale: in assenza di ciò, non è chiaro se il ricorrente avesse ottenuto o meno un punteggio sufficiente a essere utilmente collocato in graduatoria e ciò a prescindere dal possesso del requisito della residenza pregressa e protratta, ragion per cui, in subordine, è stato chiesto che venisse disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, posto che il ricorrente nel giudizio a quo, ove venisse rivalutata la sua domanda, «sicuramente avrebbe i requisiti di residenza per accedere al beneficio».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

4. L'ESAME NEL MERITO: LA DECISIONE DELLA CORTE: ESAME PRELIMINARE DELLE ECCEZIONI DI RITO

In via preliminare, la Corte costituzionale da atto che, successivamente all'adozione degli atti amministrativi impugnati nel giudizio a quo, ma prima che venissero sollevate le odierne questioni, la disposizione censurata è stata oggetto di modifica da parte dell'art. 5, comma 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024. A seguito di detta modifica, per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata è necessario essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni, e non più da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti.

L'intervento del legislatore regionale, tuttavia, è del tutto influente nel giudizio a quo. La legittimità degli atti amministrativi in quella sede impugnati non può che essere valutata, in base al principio *tempus regit actum*, sulla scorta della sola normativa vigente al momento della loro adozione e pertanto, per quel che riguarda la normativa di rango primario, alla luce dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024.

Tale considerazione vale anche a rigettare l'eccezione d'inammissibilità formulata dall'ATER di Pordenone, in quanto la citata modifica normativa non incide in alcun modo sull'interesse a ricorrere nel giudizio amministrativo, sicché nulla doveva argomentare sul punto il TAR rimettente ai fini della corretta instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Neppure può essere accolta la richiesta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di restituire gli atti al giudice a quo: al di là del fatto che la modifica normativa non ha influenza alcuna sul giudizio amministrativo, essa è comunque antecedente al promovimento delle questioni di legittimità costituzionale, di modo che non può neppure considerarsi *ius superveniens*.

Sempre in via preliminare, la Consulta valuta non fondata l'eccezione promossa sia dall'ATER di Pordenone che dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per cui la motivazione in punto di non manifesta infondatezza sarebbe stata compiuta per *relationem* o sarebbe comunque carente. A tal proposito, la Corte osserva che il TAR riporta un ampio stralcio della sentenza n. 147 del 2024 della Consulta, per poi testualmente affermare che, «in considerazione del fatto che la norma della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia contiene una previsione che ricalca quelle analoghe già più volte censurate dalla Corte costituzionale, [esso giudice] non può che condividere le considerazioni del Giudice delle leggi». In tal modo, il giudice a quo ha dimostrato di far propri gli assunti della costante giurisprudenza costituzionale e di ritenerli trasponibili alla disposizione censurata (sentenze n. 29 del 2026, n. 171 del 2024, n. 178 e n. 109 del 2022).

Inoltre, la Corte ritiene che il parametro costituzionale sia stato ben evocato dal giudice a quo, laddove vengono puntualmente indicati sia i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., sia il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. Quanto alle ragioni di contrasto, esse sono pianamente evincibili dall'esteso passo della sentenza n. 147 del 2024 che, come detto, è integralmente riprodotto nell'atto di promovimento e che il giudice a quo ha inteso far proprio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

Infondata è anche l'eccezione con cui la Regione fa presente che il TAR non avrebbe motivato in relazione al punteggio del ricorrente indicatore del suo stato di bisogno, con il che non sarebbe chiaro se questi avrebbe comunque ottenuto un punteggio sufficiente a essere utilmente collocato in graduatoria, a prescindere dal possesso del requisito della residenza pregressa e protratta. A tal proposito, la Corte precisa che la disposizione censurata configura un requisito di ammissione, la cui mancanza non consentirebbe alla stessa amministrazione di valutare le condizioni che integrano lo stato di bisogno, stante la preclusione dell'esame nel merito della domanda.

A ogni modo, il giudice rimettente dà espressamente conto che l'istanza del ricorrente «è risultata completa e non bisognevole di integrazioni», tanto che nemmeno viene in considerazione, nel giudizio a quo, il suo stato di bisogno.

Sulle ulteriori eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'insufficiente motivazione sulla rilevanza, che ruotano alla mancata impugnazione della fonte secondaria che prevede il requisito della residenza protratta, la Corte osserva che l'articolo 4, comma 2, lettera a), del regolamento n. 208 del 2016, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1 del 2016, riproduce una norma pressoché identica a quella censurata.

A dispetto di quanto affermato dalla difesa regionale, il TAR rimettente dà adeguatamente conto del rapporto intercorrente fra la normativa primaria censurata e quella regolamentare e della conseguente rilevanza delle questioni sollevate. Il TAR, infatti, quando passa a esaminare il quarto motivo di ricorso, riferisce che il ricorrente «chiede l'accoglimento del ricorso per effetto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nella legge regionale e nel regolamento attuativo», per poi immediatamente affermare che «la norma primaria contenuta all'art. 29 comma 1 lett. c) della L.R. 1/2016, per la sua chiarezza testuale, non si prest[a] ad interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate, potendo essere soltanto assoggettata allo scrutinio di legittimità costituzionale».

È a questo punto che il giudice a quo asserisce che «la decisione della causa non può prescindere dall'incidente di costituzionalità della norma regionale rilevante nella presente sede», la quale prevede il requisito della residenza pregressa e protratta e dispone «che i regolamenti di cui all'art. 12 (quale il citato D.P.Reg. 0208/Pres. del 26.10.2016) prevedano tale requisito».

Il TAR rimettente, pertanto, ha adeguatamente motivato in punto di rilevanza, e tanto basta per la corretta instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale. Ne consegue che anche le relative eccezioni debbano dichiararsi infondate.

5. L'ESAME NEL MERITO: LA DECISIONE DELLA CORTE

Nel merito, la Corte ritiene le questioni fondate.

La Corte ribadisce che il diritto all'abitazione rientra «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il dovere di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

L'edilizia residenziale pubblica risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto si tratta di un servizio funzionale «ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi" (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (sentenza n. 168 del 2014)» (sentenze n. 1 del 2026, n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini pressoché analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025).

Prosegue dunque richiamando la giurisprudenza costante della Corte, per cui «non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l'esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza – comunque la si declini [...] – nel territorio regionale» (sentenza n. 67 del 2024).

Il criterio della prolungata residenza, infatti, «impedisce il soddisfacimento del diritto all'abitazione indipendentemente da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale; non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all'altro in cerca di opportunità di lavoro; non è indice di una prospettiva di radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018)» (sentenza n. 147 del 2024).

La giurisprudenza costituzionale sottolinea dunque che il requisito della residenza pregressa e protratta, proprio perché sganciato da ogni valutazione attinente alla situazione di bisogno, configura «una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP» ed è quindi «incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli» (sentenza n. 44 del 2020).

Alla luce di questi principi, la Corte ha ripetutamente affermato che requisiti del genere violano tanto il principio d'eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto determinano una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità (sentenze n. 1 del 2025 e n. 147 del 2024), quanto il principio d'eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024). La Corte riconosce, al contempo, che il legislatore regionale può prendere in considerazione il radicamento territoriale in sede di formulazione delle graduatorie laddove sia espressivo di una ragionevole prospettiva di stabilità (sentenze n. 1 del 2026, n. 67 del 2024, n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020), ma ciò deve avvenire con una proporzionata valorizzazione di circostanze, quali l'anzianità di presenza nelle graduatorie, che «documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell'istanza abitativa» (sentenze n. 1 del 2026, n. 147 e n. 67 del 2024) e dalla quale «può inferirsi che il richiedente bisognoso ma non assegnatario di alloggio, il quale ciononostante sia rimasto sul territorio, difficilmente eserciterà la propria

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

libertà di circolazione una volta che – finalmente – venga soddisfatto il suo diritto all’abitazione» (ancora, sentenza n. 1 del 2026).

Alla luce di ciò, la norma censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 3 Cost.

A tal proposito, la Corte ritiene che non depone in senso contrario l’argomento della difesa regionale secondo cui la disposizione non porrebbe una soglia rigida per l’accesso al beneficio, perché consentirebbe che il requisito della pregressa residenza quinquennale maturi «in segmenti temporali distinti, cumulativamente considerati in un arco temporale più lungo, pari a 8 anni».

Al di là del fatto che norme strutturalmente analoghe sono state del pari ritenute costituzionalmente illegittime (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024), la Corte ha espressamente osservato che una tale modalità di computo del periodo di residenza pregressa e protratta non fa venire meno l’irragionevolezza del requisito, in quanto disegna comunque uno scenario privo di collegamento funzionale con la finalità di soddisfare il bisogno abitativo e insuscettibile di inferire alcunché in merito alle prospettive di stabilità (sentenza n. 67 del 2024).

Alla luce di quanto detto, la Corte dichiara illegittimo l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Prosegue la Corte a esaminare l’art. 5, comma 8, della richiamata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, la quale, come si è visto ha modificato l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, disponendo che, per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, è necessario essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni.

Anche tale norma risulta costituzionalmente illegittima per le medesime ragioni che determinano l’illegittimità costituzionale di quella censurata dal giudice a quo, richiedendo, di nuovo, la residenza anagrafica pregressa e protratta per l’accesso all’edilizia sovvenzionata.

Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, anche l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente successivamente all’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, limitatamente alle parole «per l’azione di cui all’articolo 16,», espungendo così dalla normativa regionale il requisito della residenza pregressa e protratta per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata.

(sintesi di Matteo Campus)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

3. Corte costituzionale, sentenza 19 maggio 2026, n. 83

MATERIA	Comuni, province, città metropolitane
OGGETTO	Artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l'art. 20-bis, commi 3, 4 e 7, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 della Costituzione e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-quater, comma 2, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

	cui sostituisce l'art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6 e 12 marzo 2002, n. 1).

In particolare, con il primo motivo vengono impugnati gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, tutti inerenti all'esercizio ritenuto obbligatoriamente associativo delle funzioni comunali.

Con il secondo motivo è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-quater nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 2, il quale dispone che «Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

Con il terzo motivo di ricorso è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al suo comma 1, che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario comunale del Comune di Aosta.

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, infine, è impugnato l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014», con particolare riferimento al comma 1 di tale novellato articolo, che disciplina la sostituzione del sindaco, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

2. L'ESAME NEL MERITO: IL VIZIO SECONDO IL RIMETTENTE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. IN COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 5, 114 E 97 COST. E VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PRIMO COMMA, ALINEA E LETT. B) DELLO STATUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che con le sopra citate norme della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 sarebbe stato previsto l'obbligo di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali e che la gestione in forma associata sarebbe stata disciplinata secondo differenti modalità, consistenti, per determinate ipotesi, nell'accesso a una Unité des Communes valdôtaines, di cui all'art. 8 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, e, per altre, nella stipula di convenzioni tra i comuni e i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della medesima legge regionale. Tutte le disposizioni sopra elencate, si porrebbero in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa statale sostiene che la previsione di una forma associativa con carattere di obbligatorietà, sarebbe in contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 2019, secondo la quale una disciplina che in via generalizzata preveda l'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali, sarebbe affetta da «un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina».

Nel ricorso si evidenzia che lo statuto speciale, pur assegnando alla Regione autonoma competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2, primo comma, lettera b), stabilirebbe ch'essa debba essere esercitata entro i consueti limiti dell'«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica; l'obbligo generalizzato di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali previsti, determinerebbe una scelta normativa sproporzionata e non coerente con la cosiddetta "geografia funzionale", incidendo eccessivamente sull'autonomia dei comuni, senza che tale sacrificio risulti giustificato dall'obiettivo perseguito dal legislatore regionale, indicato espressamente all'articolo 2 come «obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini», così ponendosi in violazione degli artt. 3, 5, 114, 97 Cost. e 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

*

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa statale impugna l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'articolo 20-quater nella Legge regionale n. 6 del 2014, con specifico riferimento al comma 2, sostenendo che tale previsione violerebbe l'art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

La difesa statale sostiene che la nuova disciplina regionale ridurrebbe sensibilmente l'ambito di applicazione della prorogatio delle funzioni del segretario, limitandola al solo mese delle elezioni generali, in luogo dei centoventi giorni dall'insediamento previsti dal t.u. enti locali. Essa, inoltre, non contemplerebbe la conferma automatica dell'incarico, che la normativa statale, invece, prevede allo spirare del medesimo termine quadrimestrale, così ponendosi in violazione degli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost., 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia (in relazione all'art. 99, comma 2, t.u. enti locali).

Sul punto, la difesa statale richiama la sentenza della Consulta n. 100 del 2023, secondo la quale le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie devono ricondursi alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

*

Con il terzo motivo di ricorso è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al suo comma 1, che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario comunale del Comune di Aosta, sostenendosi che la previsione in questione violerebbe i «principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e agli artt. 98 e 99 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione.

La difesa statale sostiene che la norma impugnata consentirebbe di conferire l'incarico di segretario comunale anche a soggetti professionalmente diversi da quelli contemplati dalle norme di principio, prescindendo sia dal pubblico concorso sia dal corso di formazione. Ciò determinerebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, in particolare dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

*

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, infine, è impugnato l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014», con particolare riferimento al comma 1 di tale novellato articolo, che disciplina la sostituzione del sindaco, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines, sostenendosi che la previsione in questione violerebbe gli «artt. 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le ipotesi di sostituzione del sindaco e di delega dei suoi poteri previste dalla disposizione impugnata eccederebbero gli ambiti di competenza legislativa regionale «poiché introducono delle ipotesi di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

“ridislocazione”, per quanto temporanea, delle potestà sindacali» ulteriori rispetto a quelle rigorosamente fissate dall’art. 53 t.u. enti locali.

3. L’ESAME NEL MERITO: LA DIFESA REGIONALE

La Regione autonoma Valle d’Aosta, si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni venissero dichiarate inammissibili o non fondate.

Preliminarmente, la Regione ha eccepito l’inammissibilità delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso, nella parte in cui la difesa statale fa riferimento anche alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, così come sostituito dalla legge regionale n. 15 del 2025 e, in particolare, con riferimento all’obbligo di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali, in quanto tale lettera non contemplerebbe alcuna ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, bensì una fattispecie di portata generale e residuale in cui l’esercizio delle predette funzioni rimane affidato ai singoli comuni, con la semplice «possibilità/facoltà» per questi ultimi di esercitarle in forma associata sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri enti.

Nel merito, la difesa regionale ha dedotto la non fondatezza delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta un unico profilo di censura, riferito al loro comune connotato normativo, consistente nel «prevedere in via generalizzata l’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata di taluni servizi ovvero funzioni comunali», argomentando l’asserita violazione dei parametri costituzionali evocati esclusivamente con la «chiara contraddizione con i principi di diritto» affermati dalla Corte nella sentenza n. 33 del 2019, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La resistente sostiene che la disciplina nazionale contenuta nell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, non troverebbe applicazione nell’ordinamento regionale valdostano e che, anche a prescindere da tali considerazioni, la sentenza richiamata precisa che «la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei Comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra Comuni obbligati e non».

Una volta ricostruito il quadro normativo e indicato espressamente gli ambiti di intervento della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, la resistente illustra come la legge medesima abbia riformato l’assetto delle gestioni associate tra comuni, riducendone il carattere obbligatorio e ampliando, anzi, l’autonomia degli enti locali. L’obbligo di gestione sovracomunale tramite convenzione è stato infatti trasformato in facoltà, salve specifiche eccezioni (come per il segretario comunale nei piccoli comuni e per le funzioni già attribuite ad altri enti). Secondo la resistente, ciò confermerebbe la piena e innegabile “conformità” di tali norme ai principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 33 del 2019 e, per l’effetto, la manifesta infondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il primo motivo di ricorso.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Regione ne contesta la fondatezza: la durata della prorogatio del segretario comunale non sarebbe ridotta a un mese, ma deriverebbe da una procedura complessa che garantirebbe un periodo minimo di circa novanta giorni. Inoltre, non sarebbe prevista la conferma automatica del segretario uscente perché il sistema assicurerebbe continuità senza vuoti, facendo coincidere la fine della prorogatio con l'avvio del nuovo incarico.

*

Quanto al terzo motivo, la Regione resistente ne eccepisce l'inammissibilità nella parte in cui evoca, quali norme interposte, i principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 98 t.u. enti locali, che sarebbero inconferenti in relazione alla norma impugnata.

Nel merito, difende la legittimità della norma che consente al Sindaco di Aosta di nominare segretario un dirigente interno qualificato, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni in tale qualifica, anche non iscritto all'albo. Tale scelta sarebbe giustificata dalle peculiarità organizzative del Comune di Aosta e garantirebbe comunque adeguata professionalità, efficienza e contenimento della spesa.

*

Infine, il quarto motivo è ritenuto inammissibile per genericità e, comunque, non fondato: la disciplina regionale su sostituzioni e deleghe del sindaco sarebbe coerente con l'ordinamento valdostano e funzionale ad assicurare continuità e buon andamento amministrativo.

4. L'ESAME NEL MERITO: LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte costituzionale ha preliminarmente costruito il quadro normativo di riferimento, partendo dall'analisi della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 fino alle norme impugnate, ritenendo che da una lettura complessiva delle norme aventi a oggetto l'esercizio associato di funzioni e servizi, si evince che il legislatore regionale con le nuove disposizioni ha conferito agli enti comunali una maggiore autonomia e responsabilità rispetto a quella precedente.

Il dato è agevolmente suffragato da un semplice confronto testuale delle disposizioni legislative della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 prima e dopo l'intervento della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, laddove si riscontra che la vecchia lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è stata sostituita da una nuova formulazione che, riprendendo il tenore della previgente lettera d), oggi stabilisce che le funzioni e i servizi comunali sono esercitati «c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali». Inoltre, il nuovo art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, significativamente corredato di una nuova rubrica (corrispondente al nuovo titolo del Capo IV: «Funzioni e servizi comunali»), stabilisce, al comma 1, che «[i] Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione», rendendo evidente la mera facoltatività dell'esercizio associato delle funzioni comunali che, infatti, può essere attivato mediante lo strumento convenzionale. Infine, l'intero Capo V – comprendente l'art. 19 – che disciplinava le funzioni e i servizi comunali da

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

svolgere obbligatoriamente in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra comuni, è stato espressamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera e), della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025.

La Corte aggiunge, poi, che il richiamo alla sentenza n. 33 del 2019, compiuto dal ricorrente, non è del tutto pertinente. Tale pronuncia, infatti, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, cioè una norma statale che aveva imposto in modo "eccessivamente rigido" ai comuni minori l'esercizio associato di funzioni. Tali comuni avrebbero potuto confinare con comuni non obbligati («in un contesto di Comuni obbligati e non»), rendendo di fatto complesso tale esercizio associato e, comunque, impedendo il raggiungimento della finalità della norma, cioè l'ottenimento di economie di scala e/o di miglioramenti.

Tale situazione non è configurabile nel caso in esame, poiché la legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 impone a tutti i comuni l'esercizio associato delle funzioni ivi indicate, mentre la sentenza invocata dal ricorrente chiarisce che i principi ivi espressi non si applicano laddove l'esercizio associato sia imposto a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale.

Infine, la Corte osserva che il ricorrente si limita a indicare che la previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali ivi indicati finirebbe per «[...] realizzare una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la "geografia funzionale", imponendo un forte sacrificio all'autonomia comunale senza che ciò trovi ragione nell'obiettivo perseguito dal legislatore regionale», senza però illustrare quale sia questa "geografia funzionale" e non chiarendo perché tale previsione contrasterebbe in concreto con il principio del buon andamento.

La ricostruzione del quadro normativo risulta, per la Corte, insufficiente e tale da impedire lo scrutinio del merito del gravame, con la conseguenza che le questioni promosse con il primo motivo di ricorso sono state dichiarate inammissibili in toto, con assorbimento dell'eccezione di inammissibilità solo parziale sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

*

Quanto al secondo motivo, la Corte esamina preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione connessa a difettosa ricostruzione del quadro normativo, sollevata dalla difesa regionale, ritenendola fondata.

Anche in tal caso, infatti, la Corte ritiene che la ricostruzione del quadro normativo fornita dal ricorrente non sia completa, in quanto il gravame si limita a richiamare l'art. 20-quater, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2025, senza tuttavia prendere in considerazione la complessa disciplina procedimentale prevista dal legislatore regionale per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario comunale.

Nello specifico, l'art. 20-quater, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, introdotto dalla legge regionale impugnata, dispone che: «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

Come si vede, esso rinvia alla «procedura di cui al presente articolo». Di tale «procedura», tuttavia, non si fa cenno nel ricorso, foss'anche per affermarne l'inidoneità a garantire il rispetto dell'art. 99, comma 2, t.u. enti locali, evocato dal ricorrente come parametro interposto, e, in ultima analisi, ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa (finalità al cui perseguimento sono preordinati gli istituti della prorogatio e della conferma automatica).

Infatti, dalla lettura complessiva delle norme, si ricava agevolmente che il termine finale della prorogatio del segretario uscente, che la norma impugnata fa coincidere con il «termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo» è soltanto l'ultimo di una sequenza di termini procedurali rigorosamente scanditi dal legislatore regionale, di cui il ricorso non tiene conto, sicché anche la questione promossa con il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

*

Sempre in via preliminare, la Corte ritiene fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità per genericità, carente ricostruzione del quadro normativo e, conseguentemente, difetto assoluto di motivazione, sollevata dalla Regione con riferimento al quarto motivo di ricorso.

Il ricorrente individua l'oggetto della censura in modo generico, limitandosi a richiamare una «ridislocazione» delle potestà sindacali senza indicare in che termini sarebbe violato l'art. 53 t.u. enti locali. Anche considerando il solo comma 2 della norma richiamata, tuttavia, emergono delle somiglianze e delle differenze tra la disciplina regionale impugnata e quella statale che non sono esaminate nel ricorso. Ne consegue che la doglianza risulta imprecisa e generica.

Infatti, il ricorrente non ha argomentato le ragioni che condurrebbero ad affermare la qualificazione dei contenuti normativi dell'art. 53 t.u. enti locali come «principi organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale»; non ha precisato la portata dell'art. 32, comma 4, t.u. enti locali né sono indicate le ragioni per le quali tale disposizione dovrebbe rendere l'invocato art. 53 del medesimo testo unico applicabile all'ordinamento locale valdostano e, in particolare, alle Unités des Communes valdôtaines; non ha precisato la portata del comma 145 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 né sono indicate le ragioni per le quali tale norma renderebbe applicabile nella Regione Valle d'Aosta l'art. 32, comma 4, t.u. enti locali.

Il ricorso soffre, dunque, di una ricostruzione lacunosa e incerta del quadro normativo, che, coinvolgendo direttamente l'individuazione del parametro interposto di legittimità costituzionale su cui il ricorrente ha costruito le proprie censure, rende queste ultime per ciò stesso inammissibili per difetto di motivazione.

*

Quanto al terzo motivo di ricorso, la difesa regionale ne eccepisce l'inammissibilità, nella parte in cui prospetta la violazione dei principi di cui all'art. 35 t.u. pubblico impiego e all'art. 98 t.u. enti locali, quali norme interposte rispetto alla violazione degli artt. 3, 5 e 97 Cost., in quanto sarebbero inconferenti in relazione alla norma oggetto di censura.

La Corte ritiene però non fondata l'eccezione, in quanto l'art. 35 t.u. pubblico impiego e l'art. 98 t.u. enti locali recano la disciplina del pubblico concorso, così attuando l'art.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

97 Cost. Come tali, le disposizioni in parola sono espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'eguaglianza e la parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, e che quindi costituiscono un limite anche alle competenze primarie della Regione autonoma.

Nel merito, la Corte ritiene la questione fondata: lo statuto speciale assegna alla Regione resistente la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettera b), competenza capace di estendersi, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 132 del 2006, n. 60 del 2023 e n. 95 del 2021), alla disciplina del relativo personale.

Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, tuttavia, stabilisce che tale competenza legislativa primaria va esercitata entro i consueti limiti dell'«armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea).

Il ricordato limite statutario comporta, perciò, l'obbligo di rispettare i principi desumibili dall'art. 97 Cost., con particolare riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quello dell'accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».

Nel caso qui in discussione, il legislatore regionale, con l'art. 20-sexies della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dall'art. 16 della legge impugnata), disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, stabilendo, al comma 1, che «[l']incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'articolo 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni».

L'art. 20-sexies della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dalla legge regionale n. 15 del 2025) viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso, espressamente e puntualmente evocato dal ricorrente. La disposizione impugnata, infatti, consente l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi dell'ordinamento giuridico generale.

Deve infatti osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), «[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione» e il successivo comma 5 prevede che «[a]ll’Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso-corso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta)».

La norma in scrutinio, invero, prescinde dall’espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla stessa legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente e, in particolare, dell’art. 97 Cost.

La norma impugnata finisce per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale – del Comune di Aosta – attraverso l’innesto di elementi normativi che finiscono per minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività (sentenza n. 23 del 2019) che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale (sentenza n. 95 del 2021).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo di ricorso è stato ritenuto fondato e quindi accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014 l’art. 20-sexies.

(sintesi di Matteo Campus)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

4. Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2026, n. 86

MATERIA	Edilizia e urbanistica
OGGETTO	Artt. 2, 4, 6, 7, comma 1, lettera d), 12, 14, 15, 18, comma 1, lettera a), e 19 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 3, nella legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 4, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, introducendo l'art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente di derogare ai parametri di aeroilluminazione di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione); 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

	7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985; 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-ter nell'art. 3-bis, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 7-quater, comma 1, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 13) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 42, secondo comma, Cost. e all'art. 3 dello statuto reg. Sardegna,
--	--

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

	dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato gli artt. 2, 4, 6, 7, comma 1, lettera d), 12, 14, 15, 18, comma 1, lettera a), e 19 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105).

È stata riservata a separata pronuncia la definizione delle ulteriori questioni promosse.

2. L'ESAME NEL MERITO: I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA REGIONALE

La Corte inizia la sua analisi dalle censure sollevate sull'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale stabilisce che «[a]i fini di una corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente è considerata ristrutturazione edilizia se avviene all'interno della sagoma esistente e nuova costruzione in caso contrario».

La questione promossa in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

Preliminarmente, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina statale della ristrutturazione edilizia, prevista dall'art. 3, comma 1, lettera d), t.u. edilizia.

Alla luce del riferito quadro normativo e giurisprudenziale, è emerso che, per quanto non siano affatto esclusi all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia aumenti volumetrici, questi sono espressamente disciplinati e sottoposti a limiti e condizioni.

Secondo la Corte, la norma regionale impugnata, facendo automaticamente rientrare fra gli interventi di ristrutturazione quelli che conservano la sagoma, ma determinano un aumento di volume, non è coerente con la citata disciplina statale. Il legislatore regionale sardo, infatti, riconduce genericamente nella nozione di ristrutturazione qualsiasi ampliamento volumetrico, all'unica condizione che esso avvenga dentro la sagoma. Ne consegue un evidente disallineamento con il citato art. 3, comma 1, lettera d), che è indubbiamente ascrivibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, poiché attiene a un ambito, quello della qualificazione degli interventi edilizi, di sicuro rilievo economico-sociale, che esige, pertanto, un'attuazione uniforme sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, è stato rilevato che la disposizione impugnata contrasta anche con la disciplina dei titoli abilitativi. Dalla qualificazione dell'intervento come «ristrutturazione edilizia» o come «nuova costruzione» dipende, infatti, l'individuazione del titolo edilizio necessario per legittimarlo, che, di norma, per la ristrutturazione è la SCIA (art. 22,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

comma 1, lettera c), TUEd) e per la "nuova costruzione" è il permesso di costruire (art. 10, comma 1, lettera a) dello stesso testo unico).

In proposito, è stato precisato che, al di là del fatto che l'intervento possa essere ricompreso nella definizione di nuova costruzione o in quella di ristrutturazione, l'aumento di volumetria lo assoggetta al permesso di costruire (o alla SCIA alternativa allo stesso). Tanto premesso, la disposizione regionale impugnata incide illegittimamente sul regime dei titoli abilitativi, in quanto gli interventi di ristrutturazione che determinano aumenti di volume, ma non mutamento di sagoma, nell'ordinamento regionale sardo sono assoggettati a semplice SCIA e non al permesso di costruire o alla SCIA alternativa secondo le condizioni e i limiti stabiliti dal t.u. edilizia. Ad avviso della Corte, stante la natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale della citata disposizione statale, anche per tale profilo la norma impugnata viola il limite generale all'esercizio della potestà legislativa primaria della Regione autonoma della Sardegna in materia di edilizia e urbanistica.

È stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale.

Sono state poi impugnate una serie di disposizioni regionali riguardanti le nozioni di totale e di parziale difformità e la disciplina dei relativi titoli di legittimazione (originari e "in sanatoria").

Ricostruita la disciplina statale rilevante, prevista dal t.u. edilizia, evocata quale parametro interposto, sono state esaminate le connesse questioni di legittimità costituzionale. È stato impugnato l'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui modifica l'art. 4, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985.

Il nuovo art. 4, comma 2, dispone che «sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l'esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024, e il 20 per cento, in tutti gli altri casi, dei limiti indicati nel progetto, nonché modifiche superiori al 50 per cento delle distanze da fabbricati, dai confini del lotto e dalle strade indicate nel progetto, o riduzioni di qualunque entità che determinano distanze inferiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni. Indipendentemente dalle previsioni di cui al primo periodo è considerata totale difformità la modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza quando non vi è alcuna sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato».

La questione promossa in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

In base alla ricostruzione generale svolta, è risultata evidente la discrepanza tra la nozione di totale difformità stabilita dallo Stato e quella delineata dal legislatore sardo, e ciò incide anche sulla disciplina della sanatoria, poiché influisce sull'applicazione dell'art. 36 t.u. edilizia (ove si dettano, a tali fini, regole più rigide in caso di assenza o totale difformità del permesso o dalla SCIA alternativa), che, come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale, deve considerarsi norma fondamentale di riforma economico-sociale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

Quest'ultima qualificazione è stata riconosciuta anche agli artt. 31 e 32 dello stesso testo unico, dato il loro contenuto riformatore, la loro attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza e la conseguente necessità che gli interessi dagli stessi disciplinati ricevano un'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale.

È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui modifica il citato art. 4, comma 2.

Viene censurato anche l'art. 7, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale impugnata, che introduce il comma 1-bis all'art. 5 nella citata legge regionale n. 23 del 1985.

Quest'ultima disposizione individua come parziali difformità rispetto al progetto quelle che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni essenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, le variazioni superiori al 50 per cento.

Prima di passare all'esame delle questioni promosse è stata richiamata la definizione delle variazioni essenziali contenuta nel comma 1 dell'art. 5 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo la quale rientrano in tale categoria le variazioni che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, hanno determinato alcune condizioni.

La questione promossa in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

Secondo la Corte, infatti, la Regione, stabilendo che la difformità che non raggiunge i limiti quantitativi fissati per determinare l'essenzialità delle variazioni sia da considerare (ove non ricada nelle «[t]olleranze costruttive»: art. 34-bis TUEd) come parziale difformità, determina a priori l'esclusione dalla essenzialità di quelle variazioni che, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, rendono un'opera sostanzialmente diversa da quella prevista dal titolo abilitativo.

In altri termini, è stato evidenziato che la ragione dell'illegittimità costituzionale risiede nell'esclusione ex lege, ossia a prescindere da qualsiasi apprezzamento concreto circa la loro effettiva incidenza, di quegli interventi edilizi che non raggiungono la soglia quantitativa indicata, ma che comunque, attraverso un apprezzamento in concreto, configurano variazioni essenziali. L'operazione definitoria compiuta dal legislatore sardo non si pone solo in contrasto con quanto stabilito dal citato art. 32, comma 1, TUEd, ma ha altresì conseguenze sul regime cui sarebbero sottoposti gli interventi che non raggiungessero le suddette soglie quantitative.

È stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale.

È stato, inoltre, impugnato l'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui modifica l'art. 16, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985.

Il citato art. 16, al nuovo comma 3, dispone che «[l]a domanda di accertamento di conformità [nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità] può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi necessari per l'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della domanda di accertamento di conformità. Non è ammessa alcuna nuova costruzione». È stata ritenuta fondata la questione promossa in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale.

È stato evidenziato che il citato art. 36 t.u. edilizia, richiedendo la doppia conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda, non offre al richiedente la possibilità di effettuare interventi volti a determinare tali condizioni. Tale possibilità è stata invero introdotta dal nuovo art. 36-bis, comma 2, t.u. edilizia, ma solo per abusi meno gravi.

Ad avviso della Corte, il legislatore sardo ha, pertanto, esorbitato dai limiti della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica. Come è già stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, è compito dello Stato «sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia "governo del territorio", sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale» determinare, «a tutela dell'effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale», i presupposti, le condizioni e i limiti della disciplina della sanatoria degli abusi edilizi.

È stato impugnato l'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, là dove modifica l'art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, della citata legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, per violazione dell'art. 32 Cost.

È stato contestato che l'art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ammette, ai fini dell'agibilità, deroghe di carattere generalizzato ai requisiti di aeroilluminazione di cui al d.m. 5 luglio 1975, riguardanti gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale (lettera d) e quelli successivi a tale data e preesistenti a quella del 24 maggio 2024 (lettera e). La questione è stata ritenuta fondata.

Quanto ai requisiti di aeroilluminazione, l'art. 5 del richiamato d.m. prescrive per tutti «i locali degli alloggi», a eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, una «illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso» (comma 1), e stabilisce l'ampiezza della finestra e la superficie finestrata apribile (comma 2).

È stato altresì ricordato che le prescrizioni del citato decreto ministeriale sui requisiti di aeroilluminazione, delle quali viene lamentata la violazione (così come quelle sulle altezze minime dei locali di abitazione, come integrate dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015), hanno natura tecnica e fanno corpo unico con quanto disposto dall'art. 218 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che demanda al Ministro competente il potere di emanare «le istruzioni di massima», affinché i «regolamenti locali di igiene e sanità» assicurino, tra l'altro, che «nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

È stato precisato che le richiamate prescrizioni, legate da un nesso evidente alla normativa primaria e dirette a specificarne, sul versante tecnico, i precetti generali, mirano, infatti, a salvaguardare la salubrità e l’abitabilità degli ambienti e sono dunque inscindibilmente connesse all’attuazione dell’art. 32 Cost.

La Corte ha già chiarito che «[l]e prescrizioni riguardanti l’altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l’essenziale finalità di conformare l’attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell’abitazione, spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona» (sentenza n. 124 del 2021 e sentenza n. 119 del 2024). Pertanto, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari – nello specifico, di aeroilluminazione – di cui al citato decreto ministeriale deve trovare omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale.

La necessità del rispetto generalizzato delle riferite prescrizioni statali è del resto confermata dall’art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76. Pertanto, in ragione del rilievo costituzionale del bene tutelato attraverso le prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975, queste non possono essere derogate in via generalizzata dalle regioni, anche se a statuto speciale, perché ciò determina un vulnus al diritto fondamentale alla salute.

È stata quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui modifica l’art. 7-quater, commi 3, lettere e) e d), e 6, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985.

È stato censurato l’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-bis nell’art. 3-bis della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 e consente che gli interventi dallo stesso contemplati siano effettuati in deroga alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario.

Il citato art. 3-bis, comma 3-bis, dispone che «[n]el caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, qualora l’intervento assicuri una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile».

La questione promossa in riferimento all’art. 3 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

L'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980 dispone che «[l]ungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia». L'art. 60 del citato d.P.R. stabilisce, invece, che tale distanza possa essere derogata previa autorizzazione della Società rete ferroviaria italiana «[q]uando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano», dietro richiesta dei soggetti interessati (comma 1). Viene previsto, altresì, che i «competenti uffici [...] prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni» (comma 2), trascorso il quale «i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste» (comma 3).

È stato rilevato che l'impugnata norma regionale deroga espressamente e direttamente alla distanza minima di 30 metri prevista dalla disciplina statale, all'art. 49 del citato d.P.R. e, di conseguenza, anche al citato art. 60, in forza del quale, come si è visto, la realizzazione di interventi edilizi che non rispettino tale distanza deve essere autorizzata dai competenti uffici caso per caso.

È stato, infatti, considerato che, tra le condizioni che gli uffici competenti devono valutare per concedere la deroga alla distanza prevista dalla legislazione statale, un ruolo preminente è ricoperto da quella concernente il mantenimento della sicurezza. Condizione, questa, che «richiede, innanzi tutto, la necessità di conservare adeguati spazi sui lati della ferrovia allo scopo di salvaguardare la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea in caso di incidenti ferroviari». Pertanto, la possibilità di derogare a tale distanza, pure prevista dalla normativa statale, deve sempre essere subordinata alla positiva valutazione che essa non comprometta in concreto «la possibilità di eseguire agevolmente interventi di soccorso (sicurezza) o implementazioni del servizio pubblico in esercizio» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 ottobre 2024, n. 8324).

In definitiva, è stato rilevato che la censurata normativa regionale contrasta con la disciplina statale evocata quale parametro interposto, la quale, in base ai criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte, deve essere ascritta alle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Essa, infatti, disciplinando il settore della sicurezza del trasporto ferroviario, esprime un contenuto riformatore, riguarda settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza e risponde «"complessivamente ad un interesse"» che esige «"un'attuazione [omogenea] su tutto il territorio nazionale"» (sentenza n. 1033 del 1988)» (sentenza n. 198 del 2018, punto 18.7. del Considerato in diritto).

È stata, in conclusione, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-bis nell'art. 3-bis della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario», per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale.

È stato censurato, poi, l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, all'art. 2-bis, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 dallo stesso

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

introdotto, consentirebbe interventi di demoricostruzione nelle zone omogenee A o in zone di particolare pregio storico o artistico, in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica.

Preliminarmente, è stata dichiarata l'inammissibilità delle questioni con le quali è stata denunciata la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Invece, le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera s), Cost., sono, invece, non fondate nei limiti e nei termini di seguito precisati.

L'art. 2-bis, comma 1-ter, TUEd, evocato quale parametro interposto, prescrive che «[i]n ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti». La citata disposizione statale, poi, prevede – ed è tale prescrizione ad avere specifico rilievo – che «[n]elle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».

È stato evidenziato che il legislatore regionale, con la disposizione censurata, ha previsto che «[n]egli interventi, comunque denominati, che prevedano l'integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti di ciascuna parte dell'edificio preesistente». Stando alla lettera della disposizione impugnata, si vede che essa definisce limiti e presupposti dell'obbligo di rispettare le distanze minime tra edifici, ma non prevede alcuna deroga espressa alle previsioni contenute nella citata normativa statale evocata quale parametro interposto. Tanto chiarito, gli interventi disciplinati dalla disposizione impugnata possono essere consentiti quindi solo se previsti dai piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, e, più in generale, dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Secondo la Corte, anche sul versante della tutela paesaggistica è possibile interpretare la disposizione impugnata nel senso di superare il denunciato vulnus costituzionale. Come ha chiarito la costante giurisprudenza della Corte, «ove la legge regionale non preveda "deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale" (così, ex plurimis, sentenza n. 248 del 2022). Se nella regione è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

paesaggistica fa sì che le disposizioni del Piano debbano sempre trovare attuazione, salvo, come detto, il caso di deroghe espresse» (sentenza n. 119 del 2024). Non essendovi deroga espressa, gli interventi contemplati dall'impugnata norma regionale devono quindi in ogni caso rispettare le prescrizioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il denunciato contrasto con la normativa statale si è rivelato non sussistente, poiché la disposizione impugnata può e deve essere interpretata nel senso che gli interventi dalla stessa disciplinati devono svolgersi nei limiti e alle condizioni prescritte dall'art. 2-bis, comma 1-ter, TUEd. Di conseguenza, le relative questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate.

È stato impugnato l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985.

Tale disposizione stabilisce che «[n]egli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio. Per gli immobili di cui al primo periodo è, comunque, sempre consentita la demolizione e successiva ricostruzione nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti».

In primo luogo, è stata denunciata la violazione degli artt. 3 dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 9-bis, comma 1-bis, TUEd, poiché il legislatore regionale avrebbe introdotto un «"vincolo" ostativo» per l'esecuzione di interventi sugli immobili o sulle unità immobiliari che, in quanto oggetto di condono edilizio, dovrebbero ritenersi legittimamente esistenti e regolarmente assentiti, secondo quanto previsto dall'evocato art. 9-bis, comma 1-bis. La norma regionale violerebbe anche l'art. 42, secondo comma, Cost., poiché arrecherebbe un pregiudizio al privato proprietario dell'immobile che, ancorché non espropriato della relativa titolarità, si vede limitata la facoltà di realizzare taluni interventi edilizi su un immobile o unità immobiliare.

Le questioni non sono state ritenute fondate.

È stato ricordato che, mediante la normativa sul condono (art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive»; art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), «il legislatore nazionale, in via straordinaria e con regole ad hoc, ha consentito di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia (tra le altre, sentenze n. 42 del 2023, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017)» (sentenza n. 142 del 2024). Il condono, pertanto, è una misura assolutamente «extra ordinem e destinat[a] a operare una tantum in vista di un

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

definitivo superamento di situazioni di abuso» (sentenza n. 181 del 2021) e «non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare "sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l'estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l'estinzione dell'illecito amministrativo)" (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008)» (ancora sentenza n. 142 del 2024).

Inoltre, è stato precisato che, dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie consegue che «l'immobile che ne è oggetto non può giovare delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell'integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità» (ancora sentenza n. 142 del 2024). È stato peraltro chiarito che il divieto di riconoscere «benefici edilizi per gli immobili abusivi [...] assurge a principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria» delle regioni a statuto speciale (sempre sentenza n. 142 del 2024 e sentenza n. 24 del 2022).

Pertanto, secondo la Corte, i limiti posti dalla norma impugnata sono coerenti con il carattere straordinario e con gli effetti del condono edilizio e non contrastano con i parametri evocati.

È stato sottolineato che tale conclusione non muta, e anzi viene confermata, anche prendendo in considerazione quanto disposto dall'art. 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), che ha modificato il comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106. In sostanza, con la richiamata normativa, il legislatore statale ha inteso consentire, per le finalità espressamente indicate, aumenti volumetrici anche per gli immobili oggetto di condono e, per inciso, deve essere messa in evidenza la circostanza che tale normativa è già in grado di esplicare i propri effetti nell'ordinamento regionale sardo, in quanto l'art. 2-ter, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 fa espressamente salve specifiche disposizioni normative aventi finalità di rigenerazione e riqualificazione urbana, nonché di rinnovamento del patrimonio edilizio. In altri termini, il novellato art. 5, comma 10, si atteggia a norma speciale che, in quanto tale, conferma il principio generale del divieto di benefici volumetrici, derivante dalla natura extra ordinem del condono edilizio.

Tanto chiarito, secondo la Corte, l'impugnata normativa regionale, impedendo, per un verso, gli aumenti volumetrici e consentendo, per l'altro, la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela dell'integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità, è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale in materia edilizia.

Inoltre, è stato rilevato che il legislatore regionale, consentendo gli interventi volti a tutelare l'integrità della costruzione, non ha neppure leso lo statuto costituzionale del diritto di proprietà, di cui all'evocato art. 42, secondo comma, Cost., posto che, come ha avuto modo di chiarire la Corte nella sentenza n. 238 del 2000, devono considerarsi contrastanti con il citato parametro costituzionale solo quelle disposizioni che ostacolano gli interventi «aventi quale unica finalità la tutela della integrità della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell’edificio».

Da ultimo, è stato impugnato l’art. 18, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, il quale, modificando l’art. 15-quater, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, prevede che nei mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari.

La questione di legittimità costituzionale promossa per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale è stata ritenuta fondata.

Innanzitutto, sono stati delineati i tratti essenziali della disciplina sul mutamento di destinazione d’uso di cui al citato art. 23-ter t.u. edilizia, anche alla luce delle modifiche a esso apportate dal d.l. n. 69 del 2024, come convertito.

Tanto premesso, l’impugnata norma regionale, tenendo fermo l’obbligo di dotazione dei parcheggi per i cambi di destinazione d’uso cosiddetti orizzontali, è stata considerata in contrasto con la disciplina di cui al citato art. 23-ter.

È stato evidenziato che, nell’impianto risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 69 del 2024, come convertito, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della medesima categoria funzionale è sorretto dal principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee, in quanto si presume che, in queste ipotesi, tale mutamento non comporti variazioni significative dei corrispondenti carichi urbanistici, ossia non incida sul fabbisogno di dotazioni territoriali, quali, ad esempio, proprio gli spazi pubblici destinati a parcheggio. Alla luce dell’interpretazione sistematica della disciplina introdotta dal novellato art. 23-ter l’esonero dal vincolo della dotazione di parcheggi, previsto espressamente per i cambi cosiddetti verticali, deve, quindi, necessariamente essere esteso anche a quelli orizzontali. Del resto, se detto esonero non dovesse ritenersi operante anche per questi ultimi si giungerebbe alla paradossale conclusione che il vincolo in parola non varrebbe per i cambi di destinazione d’uso verticale, che comportano un maggior aggravio sul carico urbanistico, ma varrebbe per quelli orizzontali, che ne comportano uno minore.

In definitiva, secondo la Corte, la disciplina regionale impugnata è difforme dalla disciplina desumibile dalla lettura sistematica del citato art. 23-ter, comma 1-ter, che, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale, opera come limite generale all’esercizio della potestà legislativa primaria della Regione autonoma della Sardegna in materia di edilizia e urbanistica. Esso, infatti, si caratterizza per l’innovatività del contenuto normativo, tenuto anche conto della finalità di semplificazione della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso degli immobili e delle unità immobiliari, con la regolamentazione degli oneri e degli obblighi connessi, e quindi riguarda certamente un settore di rilevante importanza che esige un’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

È stata, pertanto, dichiarata anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera a), dell’impugnata legge regionale, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

5. Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 2026, n. 88

MATERIA	Energia, impianti alimentati da fonti rinnovabili
OGGETTO	Decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, protocollo n. 68, 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128, 2 aprile 2025, protocollo n. 177, 11 aprile 2025, protocollo n. 192, 14 aprile 2025, protocollo n. 203 e ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Conflitto di attribuzione
ESITO DEL GIUDIZIO	riuniti i giudizi, 1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; del 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128 e annulla, per l'effetto, i decreti medesimi; 2) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 2 aprile 2025, protocollo n. 177; dell'11 aprile 2025, protocollo n. 192; del 14 aprile 2025, protocollo n. 203, e annulla, per l'effetto, i predetti decreti.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. I PROVVEDIMENTI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto ad oggetto i decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Direzione generale valutazioni ambientali - che adottano le valutazioni di impatto ambientale (VIA) 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128; 2 aprile 2025, protocollo n. 177; 11 aprile 2025, protocollo n. 192; 14 aprile 2025, protocollo n. 203 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA QUESTIONE CONTESTATA DALLA REGIONE

La Regione autonoma della Sardegna ha lamentato la menomazione delle proprie attribuzioni legislative, costituzionali e statutarie, per effetto dei provvedimenti di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

valutazione di impatto ambientale adottati dalla Direzione generale valutazioni ambientali del MASE ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in relazione a tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Oristano (decreti di VIA protocollo n. 68, n. 125 e n. 128 del 2025) con un primo ricorso e tre progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nella Provincia di Sassari (decreti di VIA protocollo n. 177, n. 192 e n. 203 del 2025) con un secondo ricorso.

Con tali provvedimenti il MASE, nel dichiarare la compatibilità ambientale degli impianti, avrebbe escluso aprioristicamente l'applicazione della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, con la quale la Regione ha individuato le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da FER.

La denunciata disapplicazione sarebbe intervenuta facendo leva su una non meglio precisata ordinanza del Consiglio di Stato che avrebbe sospeso in via cautelare l'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto dello stesso MASE, adottato di concerto con i Ministri della cultura e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), nella parte in cui avrebbe lasciato alle regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree definite idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021.

La conseguenza, sarebbe che le Regioni debbano garantire l'osservanza delle aree idonee già individuate dalle leggi nazionali senza discrezionalità, con conseguente illegittimità di qualsiasi disposizione di rango regionale incida sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore statale.

In questo modo, il MASE – e, per esso, la Direzione generale valutazioni ambientali – avrebbe illegittimamente esercitato poteri di cui non dispone, essendosi l'amministrazione statale arrogata il diritto – riservato alla Corte costituzionale – di accertare l'eventuale illegittimità costituzionale di una legge regionale, in violazione degli artt. 127, 134 e 136 Cost. (si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2022).

La ricorrente si sofferma quindi sull'avvenuta menomazione, nei casi di specie, dell'esercizio delle potestà legislative regionali, nonché sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere in considerazione della lesività dell'atto impugnato rispetto alle competenze legislative fissate dagli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, in relazione al d.P.R. n. 480 del 1975.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DIFESA STATALE

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che i conflitti venissero entrambi dichiarati inammissibili per assenza di tono costituzionale e, in subordine, non fondati.

Sostiene l'Avvocatura generale che la Regione avrebbe dedotto un vizio di legittimità dell'azione amministrativa e, segnatamente, l'illegittimità dei provvedimenti di valutazione ambientale del MASE; illegittimità che potrebbe essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte. Nella specie, peraltro, la Regione Sardegna ha già impugnato i provvedimenti in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

questione davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, lamentando proprio la violazione della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Sotto altro profilo, il ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile, in quanto il conflitto si risolverebbe nella mera denuncia di una errata interpretazione da parte del MASE della disciplina applicabile nella fattispecie, nonché nell'asserita erronea interpretazione in ordine alle conseguenze derivanti dall'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 14 novembre 2024, n. 4298, che avrebbe determinato la riespansione dell'efficacia dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021.

Il ricorso sarebbe, comunque, non fondato, perché i decreti di VIA adottati dal MASE non avrebbero in alcun modo compromesso l'esercizio delle funzioni legislative costituzionalmente attribuite alla Regione autonoma della Sardegna, non essendosi verificato alcun conflitto cosiddetto "da usurpazione" o conflitto "da menomazione" (o interferenza).

La difesa statale ha osservato che il MASE, contrariamente a quanto asserito dalla Regione ricorrente, non avrebbe disapplicato la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, atteso che i decreti di VIA costituirebbero espressione dell'esercizio di una funzione amministrativa propria dell'amministrazione statale nell'ambito delle competenze fissate dall'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, che rappresenterebbe, dunque, la base legale dell'attribuzione del potere esercitato nella fattispecie all'esame. Peraltro, la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere ricondotta, in via prevalente, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, in quanto riguarda «procedure che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale"» (si cita la sentenza n. 225 del 2009).

Sostiene la difesa statale che il MASE ha applicato l'ordinario potere amministrativo interpretando il decreto interministeriale del 21 giugno 2024 alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4298 del 2024, che sospendeva la norma che lasciava alle Regioni la facoltà di confermare le aree idonee per impianti FER, ritenendola non conforme alla legge statale (art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021). Di conseguenza, il Ministero avrebbe correttamente applicato la normativa statale sulle aree idonee e non la successiva legge restrittiva della Regione Sardegna (l.r. n. 20/2024).

La difesa statale ha inoltre evidenziato che il TAR Sardegna, sezione prima, con l'ordinanza cautelare 15 maggio 2025, n. 96, adottata nell'ambito di uno dei giudizi amministrativi introdotti dalla Regione autonoma Sardegna avverso i provvedimenti di VIA adottati dal MASE, avrebbe riconosciuto l'assenza di una lesione delle prerogative costituzionali e statutarie della ricorrente, precisando che «il provvedimento impugnato è un decreto di compatibilità ambientale del progetto, ma la Regione resta titolare del potere autorizzatorio ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 sicché, in tale sede, potrà eventualmente fare applicazione della l.r. n. 20 del 2024, se ritenuta applicabile».

4. L'ESAME NEL MERITO: L'INTERVENTO DELLA SOCIETÀ AGRICOLA EF AGRI

La società agricola EF Agri è intervenuta nel giudizio in quanto titolare dei progetti agrivoltaici a Oristano oggetto della VIA del MASE, eccependo l'inammissibilità del ricorso della Regione per tre motivi principali: innanzitutto viene contestata la carenza di interesse, poiché il pregiudizio lamentato dalla Sardegna sarebbe solo potenziale e

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

non attuale. La VIA statale rappresenta infatti un'istruttoria tecnica e strategica per i progetti PNRR, ma l'effettiva realizzazione degli impianti dipenderà da un procedimento regionale volto al rilascio della successiva autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'intervento della Regione, pertanto, sarebbe un esempio di richiesta anticipata della tutela, venendo in rilievo poteri non ancora esercitati dalla Regione, la quale si sarebbe limitata a dedurre in ricorso che gli impianti sarebbero ubicati in area non idonea ai sensi della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Il ricorso sarebbe inammissibile anche perché i provvedimenti ministeriali fanno solo pedissequa applicazione del livello minimo di aree idonee previsto dal decreto legislativo n. 199 del 2021; la ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare a suo tempo quella legge statale, non potendo oggi sfruttare il conflitto di attribuzione per eludere i termini di scadenza già decorsi.

Infine, viene ravvisata la totale mancanza di un "tono costituzionale" del conflitto, dato che il MASE si è limitato ad applicare la normativa nazionale e la giurisprudenza del Consiglio di Stato senza alterare in alcun modo il riparto di competenze fissato dalla Costituzione.

In subordine, il ricorso sarebbe, comunque, non fondato, perché la normativa regionale non sarebbe applicabile alle procedure di VIA statale. Il MASE avrebbe, dunque, correttamente "disapplicato" la normativa regionale, in quanto «chiaramente in contrasto con la disciplina euro-unitaria di riferimento, attuata in Italia dal d.lgs. n. 199/2021».

La società asserisce, infine, che la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sarebbe costituzionalmente illegittima per plurimi motivi e chiede alla Corte di sollevare innanzi a sé stessa le relative questioni di legittimità costituzionale.

5. L'ESAME NEL MERITO: LE MEMORIE INTEGRATIVE DELLA REGIONE

Nelle more del giudizio, con la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune parti della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Alla luce di tale pronuncia, la Regione ha depositato memorie integrative con le quali ha evidenziato la permanenza dell'interesse a ricorrere, posto che, da un lato, in nessun passaggio della citata sentenza si afferma una totale carenza di potestà legislativa regionale in materia di individuazione delle aree idonee e non idonee, e, dall'altro, persisterebbe tuttora una totale disapplicazione della medesima legge regionale da parte del MASE, anche con riguardo alle disposizioni non impugnate o non censurate dalla Corte.

La ricorrente segnala, altresì, che l'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4: decreto-legge che ha introdotto una nuova disciplina sull'individuazione delle aree idonee.

La Regione Sardegna ha ribattuto alle eccezioni di inammissibilità sostenendo che il conflitto possiede un pieno tono costituzionale, poiché il comportamento del MASE non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

rappresenta un semplice vizio amministrativo, ma una vera e propria menomazione delle prerogative statutarie regionali. Secondo la difesa sarda, il Ministero, decidendo arbitrariamente di non applicare la legge regionale n. 20 del 2024, si sarebbe indebitamente sostituito alla Corte costituzionale, invadendo competenze esclusive in materia di urbanistica, paesaggio e agricoltura. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui il conflitto si giustifica ogni volta che un atto esprime la pretesa di istituire un rapporto di soggezione indebito tra poteri, a prescindere dagli effetti concreti immediati.

Per quanto riguarda il merito della transizione energetica, la Regione ha presentato uno studio universitario che dimostra come l'Isola sia già in grado di raggiungere, e persino superare, gli obiettivi europei sulle rinnovabili anche applicando integralmente i limiti della propria legge regionale. Infine, la Sardegna ha liquidato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società EF Agri, definendole prive di attualità e di interesse alla luce della recente sentenza n. 184 del 2025, oltre che irrilevanti ai fini della decisione sul conflitto di attribuzione in corso.

6. L'ESAME NEL MERITO: LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte costituzionale ha riunito i ricorsi della Regione contro i decreti di VIA del MASE relativi a impianti agrivoltaici a Oristano e Sassari.

In via preliminare, la Corte ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dallo Stato e dalla società EF Agri. Quanto alla asserita inidoneità lesiva, la Corte ha ritenuto che i decreti di VIA del MASE esprimono in modo chiaro la pretesa di non tener conto della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, in quanto considerata illegittima, ledendo così la potestà legislativa regionale. Ricorda la Corte che il conflitto intersoggettivo può avere a oggetto sia un atto, sia un comportamento –, «purché dotati di efficacia e di rilevanza esterna – che siano volti a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una particolare competenza, lesiva della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente» (si cita la sentenza n. 163 del 2025).

Quanto al tono costituzionale (eccezione sollevata sia dalla difesa statale che dal terzo interveniente) la Corte ha affermato che ciò che la ricorrente prospetta è la negazione della propria prerogativa costituzionale di ente titolare del potere di adottare leggi, che, ancorché in ipotesi illegittime, producono necessariamente i propri effetti fintanto che non vengano dichiarate tali, con la conseguenza che, anche se dall'ordinanza del Consiglio di Stato discendesse l'illegittimità della legge regionale, la disapplicazione di tale legge da parte del Ministero sarebbe, comunque, affetta da carenza di potere.

La Corte ha poi escluso l'irrilevanza della questione alla luce della sentenza n. 184 del 2025 (che ha parzialmente annullato la legge sarda), in quanto i decreti del MASE, basati su un'arbitraria disapplicazione, sono ancora efficaci e in quanto il conflitto serve ad accertare il corretto riparto dei poteri in astratto, dalla cui carenza conseguono l'invalidità e l'annullamento in concreto degli atti lesivi. Analogamente, è stata respinta la tesi della società EF Agri, secondo cui la Regione avrebbe potuto agire solo in sede di autorizzazione finale, ribadendo che il ricorso per conflitto di attribuzione è stato promosso per difendere la potestà legislativa regionale contro la pretesa ministeriale di sindacare e disapplicare una legge regionale. Di conseguenza, anche l'eventuale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

possibilità per la Regione di impedire la realizzazione dell'impianto non esclude il suo interesse a ottenere una pronuncia sull'assetto dei poteri costituzionali.

Per la medesima ragione, non è fondata l'eccezione secondo la quale solo al momento dell'istruttoria, da svolgere a seguito dell'istanza di autorizzazione unica, la pubblica amministrazione competente potrebbe valutare se il progetto di impianto ricada effettivamente in area non idonea. I profili relativi all'applicazione della legge nel caso concreto non interferiscono con l'oggetto del conflitto, che attiene al rapporto tra potere amministrativo statale e potere legislativo regionale.

Ancora, secondo la società, il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione, da parte della Regione, dell'atto legislativo presupposto (il d.lgs. n. 199 del 2021), sulla base del quale il MASE ha adottato i decreti di VIA, ma anche questa eccezione viene ritenuta non fondata, posto che l'oggetto principale del conflitto non attiene alla delimitazione delle aree idonee, ma al potere ministeriale di sindacare e disapplicare una legge regionale.

Nel merito, la Corte ha dichiarato fondato il ricorso per violazione degli artt. 127, 134 e 136 della Costituzione, dal cui combinato disposto la ricorrente deduce l'assenza di qualsivoglia potere del giudice e dell'amministrazione di disapplicare una legge regionale.

I giudici hanno accertato che il MASE, nell'adozione dei decreti impugnati, ha effettivamente riconosciuto la vigenza della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 e, non di meno, ha disapplicato la medesima legge regionale ritenendola illegittima, fondando tale decisione sulla base dell'ordinanza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 4298 del 2024. Non può essere condiviso, pertanto, l'assunto del resistente, secondo cui il MASE si sarebbe espresso positivamente in ragione della prevalenza delle fonti normative statali. La legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 prevedeva espressamente, infatti, l'applicabilità nel territorio regionale delle proprie disposizioni a tutti i procedimenti di VIA di competenza sia statale che regionale (art. 1, comma 2). Il MASE, in applicazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo, che impongono alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa vigente in ragione del criterio cronologico, non avrebbe dovuto disapplicare la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, emanata successivamente al d.lgs. n. 199 del 2021. Peraltro, la richiamata legge regionale è stata dichiarata solo in parte costituzionalmente illegittima dalla Corte, senza intaccare la competenza legislativa regionale in tema di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER (sentenza n. 184 del 2025).

Chiarito che si è in presenza di una mancata applicazione, da parte dell'autorità amministrativa statale, di una legge regionale, basata sull'asserita illegittimità di quest'ultima, la Corte ha accertato che gli atti contestati violano le norme costituzionali evocate dalla ricorrente e, precisamente, gli artt. 127, 134 e 136 Cost.

(sintesi di Matteo Campus)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

6. Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 93

MATERIA	Impiego pubblico
OGGETTO	Art. 9, commi 19, lettera b), e 26, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie), promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, commi secondo e quarto, Cost., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 11 delle preleggi, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, e all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 9, commi 19, lettera b), e 26, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE RISPETTA LA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI PROROGA DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI

È stata dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), in riferimento agli artt. 3 e 97, commi secondo e quarto, Cost., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 11 delle preleggi.

La legge reg. Sardegna n. 24 del 2025 introduce, all'art. 9, comma 19, lettera b), una modifica alla legge reg. Sardegna n. 14 del 2025, inserendo, all'art. 1, la lettera b-bis), con la quale viene prorogata, fino al 31 dicembre 2026, la graduatoria, approvata il 4 aprile 2023, relativa al concorso per l'assunzione di assistenti amministrativi a tempo pieno e indeterminato (categoria C) bandito dall'AREUS.

È stato contestato che la proroga può essere disposta solo per atti ancora efficaci e non, come nel caso di specie, quando sia già decorso il termine biennale previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché l'intervento regionale in esame contrasterebbe, oltre che con la predetta disposizione statale, anche con l'art. 11 delle preleggi, per i profili di certezza del diritto e di irretroattività della legge. Tale contrasto determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 97, commi secondo e quarto, Cost. poiché eluderebbe i limiti temporali posti a tutela del buon andamento, dell'imparzialità e il principio del pubblico concorso. Viene contestata, altresì, la violazione del solo art. 3 Cost., in quanto la disposizione impugnata determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento fra soggetti dichiarati idonei nella graduatoria prorogata e soggetti idonei in altre graduatorie la cui validità non è stata protratta, nonché rispetto a coloro che aspirano all'indizione di nuove procedure concorsuali.

La questione non è stata ritenuta fondata.

Quanto al quadro normativo statale, l'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce una regola generale sulla durata delle graduatorie concorsuali, fissandola in due anni dalla data della loro approvazione, ferma la possibilità di discipline differenziate. La Regione autonoma della Sardegna, tuttavia, non ha emanato alcuna specifica disciplina.

È stato ricordato che la disposizione impugnata riguarda, come si è visto, l'efficacia temporale di graduatorie di procedure selettive pubbliche, afferenti a un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro.

Inoltre, è stato evidenziato che la disciplina delle graduatorie rientra sempre nella competenza statutaria regionale (art. 3, lettera a) purché, come affermato sempre dalla giurisprudenza costituzionale, essa venga esercitata «nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione» (sentenza n. 77 del 2020) e del generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

Sotto questo profilo, è stato altresì osservato che «la discrezionalità del legislatore regionale non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l’urgenza pressante dell’aggiornamento professionale» (ancora sentenza n. 77 del 2020), in quanto «[l]a previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione è diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del 2013), si pregiudichi l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con l’attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione» (sentenza n. 241 del 2018).

Secondo la Corte, tale problematica non è, tuttavia, ravvisabile nel caso di specie. La proroga («fino al 31 dicembre 2026», come stabilisce l’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 14 del 2025) dell’efficacia temporale della graduatoria scaduta nell’aprile 2025 non è tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo, sì da far ritenere che sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o da pregiudicare l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego nell’AREUS. Piuttosto, consente alla Regione di rimediare, con tempestività e senza dover sopportare ulteriori oneri connessi all’espletamento di nuove procedure concorsuali, alle proprie carenze di personale, in modo da poter assicurare il supporto amministrativo necessario per l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore sanitario e garantire il fondamentale diritto dell’individuo alla salute (ancora, in tal senso, sentenza n. 241 del 2018).

In tale prospettiva, l’asserita violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. è stata scrutinata alla luce delle peculiarità che contraddistinguono la proroga della graduatoria in esame e delle finalità che la disposizione impugnata persegue, nonché del complessivo contesto in cui si colloca.

È stato evidenziato che, nel caso di specie, la proroga della graduatoria per l’assunzione di personale da impiegare nell’AREUS – azienda che ha la finalità di svolgere attività a carattere emergenziale per garantire l’interesse pubblico alla salute – riguarda il necessario supporto all’attività sanitaria e la ratio della disposizione è legata all’esigenza di acquisire tempestivamente personale amministrativo da assegnare alle aziende sanitarie in ragione delle criticità e delle disfunzioni rilevate soprattutto nelle zone più remote dell’Isola, esposte a un’endemica carenza di personale da destinare ad ausilio del servizio sanitario (in tal senso, sentenze n. 184 e n. 177 del 2025). Si tratta, quindi, di un intervento straordinario limitato, finalizzato a soddisfare peculiari esigenze connesse a situazioni di emergenza-urgenza territoriale dell’amministrazione sanitaria regionale; esigenze che spiegano e, insieme, giustificano, la previsione della proroga della graduatoria di una procedura selettiva assai recente, quale quella bandita dall’AREUS.

Inoltre, è emerso che tale proroga, tra l’altro, non ha una portata indiscriminata, ma è funzionale a organizzare il reclutamento degli idonei nel modo più efficiente e sollecito, in un ambito – quello della tutela della salute e dell’organizzazione amministrativa

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

regionale – riservato all'autonomia della Regione, in vista delle specifiche finalità individuate dalla legge.

Secondo la Corte, non è violato neppure il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., in quanto la sussistenza stessa della graduatoria, peraltro piuttosto recente, presuppone che siano state previamente svolte le ordinarie procedure selettive finalizzate a individuare i soggetti più qualificati per ricoprire i posti vacanti.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE NON INVADE LA SFERA RISERVATA ALLO STATO NELLA MATERIA DELL'ORDINAMENTO CIVILE

È stata poi dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 26, della medesima legge regionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., quanto alla materia dell'ordinamento civile, in relazione agli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell'art. 3, lettera a), dello statuto speciale.

La disposizione impugnata prevede l'attribuzione ai comuni di una quota pari all'1,5 per cento del contributo annuale per il reddito di inclusione sociale da destinare a soggetti esterni, per coprire i costi di gestione del servizio del REIS, ovvero alla remunerazione del personale interno incaricato del medesimo servizio, prevedendo – in quest'ultimo caso – la corresponsione di una indennità accessoria.

Tale emolumento, diretto a retribuire il personale interno, viene configurato dalla disposizione impugnata come indennità accessoria, da definirsi concretamente secondo disposizioni normative e secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali.

È stato rilevato che tale previsione contrasterebbe con la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato, che riserva alla contrattazione collettiva la regolazione del trattamento economico. Infatti, la disposizione regionale, attraverso la già menzionata indennità accessoria, inciderebbe sul trattamento retributivo dei dipendenti degli enti locali, invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Inoltre, è stato rilevato che tale intervento non sarebbe giustificato neppure alla luce dell'autonomia speciale, in quanto le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 costituirebbero principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale, vincolanti anche per le regioni a statuto speciale. La disposizione impugnata, prevedendo unilateralmente un trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti degli enti locali sardi, sottrarrebbe la disciplina alla negoziazione tra le parti, legittimate secondo i canoni della contrattazione collettiva. Ne deriverebbe, altresì, la violazione dell'art. 3, lettera a), dello statuto speciale, in quanto la Regione, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale, avrebbe ecceduto gli stessi limiti statutari, invadendo la competenza legislativa riservata alla legislazione statale.

La questione non è stata ritenuta fondata.

La Corte ha costantemente affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella quale rientra la disciplina del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 11 e 12 giugno 2026 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2026)
---	---	--

trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, non esclude che il legislatore regionale possa incidere sul contesto finanziario e organizzativo entro il quale la contrattazione si svolge, purché non giunga a determinare direttamente il contenuto del trattamento economico (sentenze n. 20 del 2021 e n. 199 del 2020).

È stato, in particolare, affermato che «[i]n seguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, "strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori" (sentenza n. 178 del 2015), cui la stessa legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018)» (sentenza n. 20 del 2021).

Secondo la Corte, a tale materia non è, tuttavia, riconducibile la disposizione impugnata, in quanto tale previsione non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti regionali, affidata alla contrattazione collettiva (sentenza n. 199 del 2020), e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l'imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro.

È stato rilevato che la disposizione regionale, difatti, destina risorse finanziarie al pagamento di un emolumento accessorio, lasciando alla contrattazione collettiva la definizione del «trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, anche nella componente accessoria, nel rispetto delle prescrizioni imperative della legge e dei vincoli di spesa» (sentenza n. 20 del 2021).

Inoltre, risulta che la norma impugnata non attribuisce direttamente l'indennità, ma si limita a individuare una quota delle risorse annuali del reddito di inclusione sociale e a consentirne l'utilizzo anche per finalità incentivanti connesse alla gestione del servizio «da definirsi in busta paga secondo disposizioni normative e secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali».

Ad avviso della Corte, la qualificazione dell'emolumento come "indennità accessoria" non assume, nel caso di specie, valore precettivo immediato, ma si risolve in un rinvio al sistema delle fonti che disciplinano il trattamento economico del personale, rimanendo impregiudicata la competenza della contrattazione collettiva. Da ciò consegue che la disposizione regionale impugnata non incide direttamente sul rapporto di lavoro, di esclusiva competenza statale, ma opera a monte, sul piano della programmazione e destinazione delle risorse finanziarie, in funzione del finanziamento e del miglioramento dell'efficienza amministrativa nella gestione del servizio di inclusione sociale.

È stato rilevato che non sussiste, dunque, il contrasto con gli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale intervento rientra, difatti, nella competenza legislativa regionale in tema di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale» di cui all'art. 3, lettera a), dello statuto di autonomia e non determina alcuna indebita invasione della sfera riservata allo Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)